



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: la nota prot. n.13204 del 30/04/2025, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia ha comunicato il rinvenimento in data 29/04/2025, di un ordigno bellico all'interno del polo industriale di porto Marghera, nell'area di cantiere limitrofa all'accosto ME2W, in posizione di coordinate (WGS84) Lat. 45°27'19.3" N – Long. 012°14'08.5" E;

VISTI: gli esiti della videoconferenza tenutasi il 02/05/2025, convocata dalla Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo con nota prot. n. 551/2025/52.003.01 del 30/04/2025, per la programmazione dell'intervento di bonifica delle aree di che trattasi;

PRESO ATTO: di quanto stabilito nel corso del tavolo tecnico del 08/05/2025, coordinato dalla Prefettura di Venezia, circa la definizione delle misure d'ordine, vigilanza e sicurezza da adottarsi in occasione delle operazioni di neutralizzazione dell'ordigno di che trattasi, programmate per il giorno 15/05/2025;

CONSIDERATO: che l'ordigno sarà trasferito con apposito convoglio navale, scortato lungo il canale industriale ovest, bacino di evoluzione n. 3, canale litoraneo Malamocco-Marghera, bocca di porto di Malamocco, fino al raggiungimento del "punto di neutralizzazione" individuato nell'area di ancoraggio M.L.A. (*Malamocco Lightning Area*) antistante il litorale del Lido di Venezia, a circa 4 miglia dalla costa;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nei canali e bacini lagunari marittimi interessati dal trasferimento dell'ordigno, nonché la zona di mare individuata per la sua neutralizzazione, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Direttiva prot. n.CG/0066408 del 18/12/2014 – "Procedure per il disinnescamento di ordigni bellici nell'ambito di bonifiche occasionali", emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA: la Direttiva Tecnica GEN-BST 001 n. 1261 del 20/01/2020, emessa dalla Direzione Generale del Ministero della Difesa;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno **15 maggio 2025**, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 circa, saranno effettuate le operazioni di neutralizzazione dell'ordigno bellico in premessa richiamato, rinvenuto nell'area portuale di Marghera, nei pressi dell'accosto ME2W, sito nella darsena della Rana del porto di Venezia.

Le suddette attività, coordinate dalla Prefettura di Venezia, saranno operativamente condotte dall'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti "Folgore" di Legnago, e dal Nucleo SDAI della Marina Militare di Ancona, secondo le fasi di seguito delineate:

- a) ore 09:00 - operazioni di prelievo dell'ordigno dal punto di ritrovamento e posizionamento in acqua;
- b) ore 10:00 - trasferimento dell'ordigno a rimorchio con scorta navale dal luogo di ritrovamento (allegato 1) fino al "punto di neutralizzazione" di coordinate (WGS84) **Lat. 45°21'26,7"N - Long. 012°28'19,7"E** (allegato 2), a circa 4 miglia dalla costa, ricadente nell'area M.L.A. (*Malamocco Lightning Area*). lungo il percorso che interesserà **il canale industriale ovest, il bacino di evoluzione n. 3, il canale litoraneo Malamocco-Marghera e la bocca di porto di Malamocco**, meglio evidenziato in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato 3 al presente provvedimento;
- c) ore 13:00 - operazioni di neutralizzazione dell'ordigno;
- d) ore 14:00 - conclusione delle operazioni, salvo particolari esigenze tecnico-operative.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione durante le operazioni di trasferimento dell'ordigno)

Il giorno **15 maggio 2025**, durante le operazioni di prelievo dell'ordigno dal punto di ritrovamento e posizionamento in acqua, nonché durante il trasferimento del medesimo via mare lungo il percorso meglio evidenziato in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato 3 al presente provvedimento, dovranno essere osservati i seguenti divieti e prescrizioni:

1. durante le operazioni di prelievo dell'ordigno dal punto di ritrovamento e posizionamento in acqua: tutte le unità in transito nel **canale industriale ovest** dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza superiore a **metri 100** (cento) dal luogo delle operazioni;
2. tutte le unità in transito nel **canale industriale ovest, bacino di evoluzione n. 3, canale litoraneo Malamocco-Marghera e la bocca di porto di Malamocco** dovranno ridurre al minimo la velocità di governo, attenendosi alle indicazioni delle forze di polizia di scorta e mantenendosi ad una distanza di sicurezza superiore a **metri 50** (cinquanta) dal convoglio;
3. i battelli del servizio pubblico di linea per il collegamento tra località Alberoni e Santa Maria del Mare (e viceversa), nonché dall'approdo di Fusina sul Naviglio del Brenta e Venezia (e viceversa), potranno seguire ad operare purché l'attraversamento del canale litoraneo Malamocco-Marghera, secondo le rispettive rotte ordinarie, avvenga previo nulla osta delle forze di polizia di scorta al convoglio;
4. il transito delle navi nei canali lagunari marittimi interessati dal trasferimento dell'ordigno potrà avvenire solo previa autorizzazione VHF (canale 09) del VTS di Venezia.

Articolo 2

(Area di sicurezza e divieti per la fase di neutralizzazione dell'ordigno in mare)

Il **15/05/2025 dalle 06:00 alle 14:00** lo specchio acqueo circolare di raggio **metri 500** (cinquecento) con centro nel punto di coordinate (WGS84) **Lat. 45°21'26,7"N - Long. 012°28'19,7"E**, è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio, pesca, immersioni subacquee e ad ogni altro uso pubblico.

È fatto divieto di effettuare immersioni subacquee di qualsiasi tipo ad una distanza inferiore **2.5 miglia** dal "punto di neutralizzazione" dell'ordigno, di cui al precedente comma.

I divieti di cui sopra non si applicano ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia e di soccorso, facenti parte del dispositivo di protezione civile all'uopo individuato dalla Prefettura di Venezia.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.


Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

POSIZIONE ORDIGNO BELLICO NEI PRESSI DELL'ACCOSTO ME2W - CANALE IND.LE OVEST DEL PORTO DI VENEZIA



“PUNTO DI NEUTRALIZZAZIONE” ORDIGNO - AREA DI ANCORAGGIO M.L.A. (MALAMOCCO LIGHTENING AREA)



PERCORSO DEL CONVOGLIO CON L'ORDIGNO BELLICO DALL'ACCOSTO ME2W AL PUNTO DI NEUTRALIZZAZIONE (MLA)

